



Regolamento della Consulta degli Studenti Rev. 01 del febbraio 2022

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI





REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

La Consulta degli Studenti, ai sensi del DPR n. 132 del 28/02/2003, è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Istituto Secoli che indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico per quanto concerne:

- l'organizzazione e le dotazioni didattiche;
- il piano di indirizzo formulato dal Consiglio Accademico;
- i servizi per gli studenti e l'idoneità degli ambienti di studio;
- le questioni relative al Diritto allo Studio.

Articolo 1 - Composizione

1. Fanno parte della Consulta degli studenti 3 (tre) rappresentanti, eletti ogni tre anni dagli studenti dell'Istituto, iscritti ai corsi di Diploma Accademico di I Livello (ai sensi del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003).

2. I rappresentanti eletti a formare la Consulta individuano i ruoli specifici dei singoli componenti e precisamente:

- il Presidente della Consulta;
- il Segretario della Consulta;
- due rappresentanti degli studenti nel Consiglio Accademico.

3. Ogni studente eletto nella Consulta ha un mandato triennale rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

4. Il mandato triennale di ogni membro della Consulta può decadere per:

- cessazione del corso di studi;
- rinuncia spontanea alla carica;
- assenza ingiustificata per due volte consecutive ai Consigli Accademici.

5. Le elezioni per coprire eventuali posti vacanti nella Consulta devono essere indette per procedere a nuova nomina entro 30 giorni dalla decadenza dell'incarico e in ogni caso entro 60 giorni dall'avvio dell'anno accademico. In caso di conclusione del ciclo di studi di uno o più membri della Consulta il mandato è comunque valido fino a nuove elezioni.

6. Le modalità di elezione sono fissate dal presente Regolamento e devono garantire la più ampia partecipazione.





Articolo 2 - Finalità

1. La Consulta degli studenti indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico per quanto attiene:

- L'organizzazione della didattica;
- Il funzionamento dell'Istituto;
- I servizi per gli studenti.

Articolo 3 - Bando e Commissione elettorale

1. Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999; visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.132 del 28 febbraio 2003; visto lo Statuto dell'Istituto, le elezioni dei rappresentanti della Consulta degli studenti sono indette dal Direttore Accademico, con propria ordinanza, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta.

2. Il Bando, pubblicato sul sito web dell'Istituto Secoli e comunicato a mezzo posta elettronica a tutti gli studenti aventi diritto di voto, indicherà:

- la data, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio.
(le operazioni elettorali vengono svolte per almeno un giorno, prolungabili fino a un massimo di tre giorni in caso di non raggiungimento del numero legale minimo);
- i requisiti dell'elettorato attivo e passivo (si veda Art. 4 del presente Regolamento);
- il termine per la presentazione delle candidature.

3. Il Direttore accademico istituisce attraverso proprio decreto, almeno tre giorni prima della data fissata per le votazioni, la Commissione elettorale.

4. La Commissione elettorale è costituita da due studenti non candidati e da un docente. Può inoltre essere coadiuvata da personale della segreteria per gli adempimenti materiali. La Commissione elettorale funge anche da seggio elettorale ed elegge al proprio interno un Presidente.

5. La Commissione elettorale si insedia presso il seggio e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione, vidimate dal Presidente. La Commissione si occupa altresì di sovrintendere tutte le operazioni di voto, al termine delle quali redige il verbale riportante il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.

6. La Commissione garantisce inoltre la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva, sentiti i candidati e gli elettori che ne hanno interesse, tutte le questioni che dovessero insorgere nel corso delle votazioni e dello scrutinio.





Articolo 4 - Elettorato e candidature

1. Compongono l'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi di Diploma Accademico di I Livello attivati dall'Istituto e in regola con il pagamento delle rette.

2. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti regolarmente iscritti ai corsi. Non è possibile candidare alla Consulta studenti che abbiano ricevuto sanzioni disciplinari o non siano in regola con il pagamento delle rette.

3. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione scritta, corredate dai recapiti del candidato, al Direttore Accademico e alla segreteria didattica, entro quindici giorni dalla pubblicazione del Bando.

4. Le candidature vengono pubblicizzate dalla segreteria didattica e affisse all'Albo d'Istituto allo scopo di ottenere la maggiore partecipazione possibile degli studenti. La segreteria didattica inoltre trasmette le candidature alla Commissione elettorale una volta che questa sia stata istituita dal Direttore Accademico.

5. I candidati possono presentare i propri programmi in un'Assemblea degli studenti che viene organizzata dal Presidente della Consulta uscente.

Articolo 5 - Operazioni di voto e scrutinio

1. A ciascuno studente, previo accertamento dell'identità personale, viene richiesto di esprimere il proprio voto e di indicare le proprie preferenze fino ad un massimo di tre candidati, uno per ogni anno di corso. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore su un apposito registro.

2. Il voto è individuale e segreto. Sono nulle le schede che:

- recano un numero di preferenze maggiori rispetto a quanto riportato al precedente comma;
- le schede che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore;
- le scheda non è quella consegnata dal seggio;
- le schede che presentino segni di identificazione.

3. Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il 10% degli aventi diritto. In caso di non raggiungimento del quorum viene indetta una seconda tornata e se necessario una terza.

4. Al termine delle votazioni, la Commissione, accertato il quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero di votanti e procede dunque allo scrutinio dei voti.





5. Al termine dello scrutinio viene redatta una graduatoria, di valenza triennale, secondo il numero di voti raggiunto da ogni candidato. In caso di parità di preferenze risulterà eletto il candidato più giovane in termini di anni di iscrizione, in caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.

Nel caso di rinuncia si procederà secondo la graduatoria in precedenza stilata.

6. La Commissione trasmette il verbale delle votazioni al Direttore che provvede alla nomina degli eletti attraverso proprio decreto stabilendo l'effettivo inizio del mandato.

Articolo 6 - Procedure generali interne alla Consulta

1. Il Presidente, eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta, convoca le sedute ordinarie e straordinarie, stabilisce l'ordine del giorno e coordina le attività della Consulta. Il Presidente inoltre, nomina un Vicepresidente che lo coadiuvi nelle attività della Consulta e lo sostituisca in caso di assenza; il Presidente designa altresì un segretario.

2. La Consulta, ai sensi dello Statuto, individua inoltre tra i propri membri due rappresentanti che faranno parte del Consiglio Accademico. La nomina viene ufficializzata per mezzo del verbale della seduta.

3. La Consulta degli studenti viene convocata per via telematica dal suo Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contestualmente indicare l'ordine del giorno della stessa. La Consulta può essere inoltre convocata tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno i 2/3 dei suoi componenti. La convocazione d'urgenza è ammessa solo in via eccezionale e deve essere comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.

4. Le riunioni della Consulta possono svolgersi se risultano presenti almeno due membri eletti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei membri eletti.

5. Gli studenti designati sono tenuti a partecipare puntualmente alle riunioni del Consiglio Accademico e sono inoltre tenuti a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta.

6. Il Presidente assicura la disciplina della seduta, l'ordine e la modalità di discussione e di votazione; per sua iniziativa la votazione può avvenire per votazione palese o con scrutinio segreto.

7. La votazione è valida solo se presente la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.





8. Il verbale di ogni seduta è redatto in forma sintetica dal Segretario; ciascun componente ha diritto di far registrare sul verbale il proprio dissenso o l'astensione alla discussione o dal voto, nonché chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione.

9. I verbali della Consulta sono conservati presso gli uffici amministrativi dell'Istituto e affissi all'Albo d'Istituto.

Articolo 7 - Assemblee

1. Gli studenti sono convocati in assemblea almeno 2 volte l'anno, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dai 2/3 della Consulta o da 1/4 del corpo elettorale. Il nulla osta della Direzione sarà richiesto almeno cinque giorni prima della data ipotizzata. Il Direttore Didattico verificherà la disponibilità degli spazi e avrà tre giorni di tempo per approvare la domanda.

In caso di prima risposta negativa, il Direttore Didattico non potrà negare una seconda volta il proprio consenso ad indire un'assemblea o impedirne lo svolgimento, fatti salvi impedimenti di natura didattica o amministrativa.

2. La convocazione dell'Assemblea, inviata per via telematica e affissa all'Albo dell'Istituto, avviene sette giorni prima della data stabilita per la riunione; la convocazione dovrà riportare altresì l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione.

3. Le assemblee hanno la funzione di informare gli studenti sull'attività istituzionale e didattica dell'Istituto. La Consulta degli studenti relaziona sulla propria attività e comunica le decisioni prese in Consiglio Accademico, facendo fede ai verbali delle riunioni.

4. La Consulta, o uno dei suoi membri, può rimandare alla votazione dell'Assemblea degli studenti eventuali pareri decisionali o deliberazioni. La votazione avviene per alzata di mano o, su esplicita richiesta anche di uno soltanto tra gli aventi diritto al voto, a scrutinio segreto.

5. All'Assemblea degli studenti sono invitati e tenuti a partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di Diploma Accademico di I Livello (DPR n. 132 del 28 febbraio 2003).

Articolo 8 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere formulate su richiesta dei 2/3 della Consulta o dai 2/3 del corpo elettorale.

2. Ogni modifica proposta deve essere sottoposta al Consiglio Accademico per verifica di conformità con la legislazione vigente e con i regolamenti dell'Istituzione.

